



**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CRISI AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 10 giugno 2019 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

Si è tenuto conto anche delle Linee Guida contenute nella “Relazione sul governo societario contenente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6. c. 2 e 4 D.lgs. 175/2016)” redatto dalla Fondazione Nazionale dottori commercialisti d'intesa con il Consiglio Nazionale.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria				
Margine di struttura				
Margine di disponibilità				
Indici				
Indice di liquidità				
Indice di disponibilità				

Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				
Leverage				
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)				
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)				

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie

di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 10 giugno 2019, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Società affidataria in house providing del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Civitanova Marche

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2019 è il seguente:

Comune di Civitanova Marche, unico socio, con capitale sociale di euro 50.000,00

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A, nominato con delibera assembleare in data 16/08/2018, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020:

- Carusone Antonio – Presidente;
- Ponziani Sabrina
- Petillo Antonio

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito sindaco unico/revisore nominato con delibera assembleare in data 09/08/2017 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

Dott.ssa Zeppillo Francesca

La revisione è affidata a Dott.ssa Zeppillo Francesca

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2019 è la seguente:

- Al 31 dicembre 2019 risultano n. 14 dipendenti di cui 9 a tempo pieno e 5 part-time.
- Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Impiegati	Operai	Totale dipendenti
Numero medio	7	5	12

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2019	2018	2017	2016
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	233.799	199.013	176.025	79.492
Margine di disponibilità	233.799	199.013	176.025	79.492
Margine di struttura	50.879	42.905	66.521	-1.380
Indici				
Indice di liquidità	2,95	1,43	1,45	1,22

Indice di disponibilità	2,95	1,43	1,46	1,22
Indice di copertura delle immobilizzazioni	1,89	1,91	2,16	0,98
Indipendenza finanziaria	11,17%	12,64%	19,97%	13,35%
Leverage (totale attivo / patrimonio netto)	12,52	7,91	5,01	7,49
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	60.164	83.118	106.808	23.424
Risultato operativo (EBIT)	20.508	43.165	80.489	10.731
Indici				
Return on Equity (ROE)	22,00%	33,38%	45,74%	10,55%
Return on Investment (ROI)	3,030%	6,06%	13,01%	2,33%
Return on sales (ROS)	4,00%	4,98%	9,64%	1,35%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	1,07	1,22	1,35	1,73

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	n/a

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Stato Patrimoniale – Margini e indici

I margini e gli indici patrimoniali calcolati sui bilanci dell'esercizio corrente e dei tre precedenti evidenziano parametri sostanzialmente adeguati, infatti:

- il *margine di tesoreria* ed il *margine di disponibilità*, i quali rappresentano entrambi¹ la capacità espressa in valori assoluti di far fronte ai debiti di breve periodo mediante le risorse attive, anch'esse di breve periodo, sono costantemente positivi nel periodo analizzato e pari a € 233.799 nell'esercizio 2019; detti parametri risultano peraltro in crescita ad eccezione dell'esercizio 2016 nel quale era avvenuta una contrazione in termini assoluti rispetto al periodo precedente²;
- il *margine di struttura*, che indica la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri le attività immobilizzate dell'azienda, nel 2019 risulta pari a € 50.879 ; è anch'esso positivo in

¹Nell'analisi restituiscono valori coincidenti in quanto non sono presenti rimanenze nell'attivo della società.

²per effetto della consistente variazione del CCN che avvenne nell'esercizio 2016

tutto il periodo analizzato ad eccezione dell'esercizio 2016 nel quale si era registrata comunque una sostanziale equivalenza tra mezzi propri e attività immobilizzate;

- gli **indici di liquidità** e di **disponibilità**, i quali esprimono³ la capacità dell'azienda di fare fronte agli impegni finanziari assunti a breve termine in relazione ai mezzi liquidi / disponibili⁴, risultano costantemente superiori all'unità evidenziando disponibilità superiori ai debiti a breve termine. L'indice del 2019 di 2,95, superiore all'unità, esprime un'adeguata copertura finanziaria dei debiti di breve termine;
- l'**indice di copertura delle immobilizzazioni** esprime il grado di copertura degli investimenti immobilizzati tramite il capitale proprio⁵. Il parametro 2019 restituisce un congruo valore di 1,89;
- l'**indice di indipendenza finanziaria** che rappresenta il grado di solidità patrimoniale dell'azienda in termini di rapporto tra il capitale proprio ed il totale dell'attivo, restituisce un valore nel 2019 del 11,17%, in contrazione rispetto al 2018; si ritiene possa essere definito un buon valore in relazione al merito creditizio dell'impresa;
- il **leverage**, calcolato come rapporto tra il totale dell'attivo ed il patrimonio netto, evidenzia il grado di solidità patrimoniale dell'azienda. Valori ritenuti congrui dell'indice si attestano tra 3 e 5, valori ottimali sono inferiori a 3, quindi l'indice in crescita rispetto al 2018 (passa da 7,91 a 12,57) meriterebbe attenzione se il valore di detto parametro, non fosse, nel caso di specie, strettamente condizionato dalle consistenti disponibilità liquide presenti nell'attivo del bilancio di Civita.s.

Conto economico – Margini e indici

I margini e gli indici economici calcolati sui bilanci dell'esercizio corrente e dei tre precedenti evidenziano parametri sostanzialmente adeguati, infatti:

- il **Mol** (o Ebitda) del 2019 di € 60.164, seppur in contrazione rispetto al 2018, risulta sostanzialmente in linea con quello mediamente registrato nei tre esercizi precedenti e congruo a consentire un'adeguata copertura delle altre componenti economiche di costo (ammortamenti, accantonamenti, interessi e imposte dell'esercizio);
- l'**Ebit** del 2019 di € 20.508, anch'esso in contrazione rispetto al 2018, risulta positivo e conseguentemente adeguato alle aspettative di redditività di una impresa *in house* in ragione della natura pubblica dell'attività che svolge la società che, nel rispetto dei principi di efficacia e efficienza delle attività svolte, ha prevalentemente esigenze di equilibrio economico e finanziario di funzionamento;
- il **ROE**, indice che rappresenta la redditività del capitale proprio, restituisce un valore del 22% (seppure in contrazione rispetto al 2018) evidenzia un'ottima redditività per l'azionista. Va peraltro sottolineato che stante la natura di società *in house* di Civita.s detto parametro non ha un significato specifico in ragione della natura pubblica dell'attività che svolge per la quale il socio ha esigenze predominanti di funzionamento di efficacia e efficienza rispetto alla remunerazione del capitale investito.
- Il **ROI**, indice che rappresenta la redditività degli investimenti della società, nel periodo esaminato risulta costantemente positivo pur registrando una contrazione nel 2019 rispetto al 2018 (dal 6,06% al 3,03%).
- Il **ROS**, ovvero il rapporto tra il risultato operativo ed i ricavi netti conseguiti nel periodo di tempo oggetto di osservazione, calcola la quantità di ricavo netto conseguito per ogni

³Analogamente ai margini di tesoreria e di liquidità

⁴Nell'analisi restituiscono valori coincidenti in quanto non sono presenti rimanenze nell'attivo della società.

⁵Analogamente al margine di struttura

euro di fatturato in un certo periodo di tempo. Tanto più alto sarà l'indice ROS, tanto maggiore sarà l'efficienza dell'azienda analizzata nel generare profitti rispetto al fatturato conseguito. Il Ros nel periodo esaminato risulta costantemente positivo.

Altri indici e indicatori

- Il **ROT** (indice di rotazione del capitale investito della società), ottenibile tramite rapporto tra ROI e ROS oppure tra il Valore dei ricavi di vendita e Capitale investito, è un indicatore di efficienza in quanto esprime la capacità del capitale investito di "trasformarsi" in ricavi di vendita, ovvero il numero di volte con cui l'azienda riesce a monetizzare il capitale investito attraverso i ricavi. Il ROT rimane costantemente sopra l'unità

	2019	2018	2017	2016
Debiti vs banche e altri finanziatori		225	202	229
Disponibilità liquide	(578.835)	(561.577)	(227.537)	(266.482)
PFN	(578.835)	(561.352)	(227.335)	(266.253)

Analisi prospettica

- IL **DSCR** (Debt Service Coverage Ratio) misura il flusso di risorse finanziarie prodotte e disponibili per il pagamento degli oneri finanziari e del rimborso delle quote capitali di debito. Stante la struttura patrimoniale della società, priva di indebitamento a titolo oneroso anche per l'esercizio 2019, il calcolo del DSCR risulta non applicabile in quanto non sussistono quote di debito e/o oneri finanziari, significativi, da rimborsare.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*

- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea*".

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Va rilevato che il Consiglio di Amministrazione, dopo il suo insediamento, ha avviato le attività per dare corso al riassetto organizzativo della società, partendo dalla nuova struttura delle deleghe di potere e di rappresentanza esterna che il Consiglio potrà mettere in atto anche con l'ausilio di dipendenti e collaboratori all'esterno dello stesso. Verranno individuati i MOG (modelli organizzativi gestionali) di attuazione della legge 231/2001; integrati con quanto prevede la legge 190/ 2011 (legge anticorruzione) e d.lgs 33/2012 (trasparenza) - nonché la revisione dei relativi regolamenti interni alcuni dei quali oltremodo risalenti e non più adeguati all'evoluzione normativa - anche per dotarsi di sistemi di vigilanza e controllo più efficaci ed efficienti, che meglio monitorino l'attività della società quale gestore di risorse pubbliche. A tal riguardo il consiglio ha deliberato di produrre al socio una specifica relazione illustrativa, in corso di perfezionamento, dalla quale dare evidenza di situazioni di *governance* non più adeguate a quanto previsto per le società in house da parte del nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs 175/2016). Pertanto la relazione illustrativa al socio, conterrà alcuni suggerimenti di modifica anche dello statuto, per renderlo ancor più efficiente sotto il profilo del “controllo analogo” e della gestione della “compliance” in una società a totale partecipazione pubblica.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale	In corso di aggiornamento nell'ambito della ristrutturazione organizzativa ove verrà implementato il modello legge 231/ Codici Etico ecc. integrati con i programmi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La società, essendo a controllo pubblico ed in house	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di un autonomo e specifico

		<p>providing è sottoposta al rispetto degli indirizzi e perseguimento degli obiettivi impartiti dall'unico socio affidante in house, così come prevede l'art. 147 quater del d.lgs 267/2000 e l'art. 19 comma 5 del TUSPP.</p>	<p>ufficio interno per il controllo (<i>internal audit</i>), ma tale funzione sarà attribuita all'area dell'amministrazione. In ogni caso la società ha nominato un organo di controllo monocratico che svolge sia la funzione di collegio sindacale che quella di revisore legale dei conti, assicurando un controllo altamente professionale.</p>
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;</p>	<p>in corso di aggiornamento con i MOG/L. 231 e codice etico integrati integrati con i programmi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.</p>
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		<p>Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi</p>